

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA – INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

La Parte I del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte I: 30/09/2015

Data di validità della Parte I: dal 01/10/2015

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

<i>Denominazione, forma giuridica e nazionalità:</i>	The Lawrence Life Assurance Company Limited , limited company di diritto irlandese.
<i>Sede Legale e Direzione Generale:</i>	The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (IRLANDA)
<i>Recapito telefonico:</i>	Numero Verde: 800 052 842
<i>Recapito di posta elettronica:</i>	info@lawrencelife.com
<i>Sito internet:</i>	www.lawrencelife.com
The Lawrence Life Assurance Company Limited (di seguito Società) è una società del Gruppo Assicurativo UNIPOL (iscritto nell'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046), ed è iscritta al n. II.00834 dell'elenco II in appendice all'Albo delle imprese di assicurazione; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 24/09/1999 ed è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.	

Si rinvia alla Parte III, Sezione A), par. 1 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni sull'Impresa di Assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

L'investimento finanziario qui descritto è effettuato in un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked. I prodotti finanziario-assicurativi di tipo Unit Linked sono caratterizzati dalla presenza di una diretta correlazione tra il valore delle somme di cui è prevista la corresponsione e il valore delle quote/azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o di fondi interni. *Il valore dell'investimento finanziario in quote/azioni degli OICR/fondi interni può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento, come indicato al successivo par. 9, Sezione B.1).* **Pertanto, l'investimento nei suddetti prodotti comporta l'assunzione, da parte dell'Investitore-contraente, dei rischi finanziari connessi all'andamento del valore di dette quote/azioni.**

Il prodotto finanziario-assicurativo di seguito descritto, in particolare, è di tipo Unit Linked direttamente collegato al valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato "VALORE SMART BRAND" (di seguito Fondo).

I rischi connessi all'investimento finanziario collegato al presente Contratto sono di seguito illustrati:

- rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l'investimento diretto o indiretto in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiore agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'Investitore-contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Il valore del capitale è investito in quote del Fondo e può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai diversi mercati di riferimento, come indicato al successivo par. 9, Sezione B.1).

Per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario sopra descritti, vi è pertanto la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti degli Investitori-contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Investitori-contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nonché da soggetti con cui la Società o altre Società del Gruppo intrattengono rapporti di affari propri. Tali soggetti possono altresì provvedere alla distribuzione del prodotto. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse degli Investitori-contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio agli Investitori-contraenti.

La Società assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

4. RECLAMI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

4.1 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ovvero un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: The Lawrence Life Assurance Company. Ltd

Funzione: Servizio reclami

Indirizzo: The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda)

Fax: +353 1 631 95 99

Email: servizioreclami@lawrencelife.com

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito Internet della Società www.lawrencelife.com.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale (o partita IVA) dell'Investitore-contraente e del reclamante, oltre che una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa:

- per questioni attinenti al Contratto, nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti ed al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta), all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa applicabile al settore assicurativo vanno presentati direttamente all'IVASS.

- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma - telefono 06.84771, oppure Via Broletto 7 – 20123 Milano, telefono 02.724201;
- per ulteriori questioni, ad altre Autorità amministrative competenti;
- alle altre Autorità di vigilanza del Paese d'origine della Società (l'Autorità di vigilanza irlandese competente in materia assicurativa è: Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland).

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia, può ricorrere al sistema conciliativo extragiudiziale FIN-NET (accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) per il tramite dell'IVASS o rivolgendosi direttamente a:

Financial Services Ombudsman

3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland

Tel: +353 1 6620899

Fax: +353 1 6620890

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.lawrencelife.com e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

4.2 Richieste di chiarimenti, informazioni o di invio di documentazione

Per richieste di chiarimenti, di informazioni, o di invio di documentazione l'Investitore-contraente potrà rivolgersi a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti:

- scrivendo a: The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).
- telefonicamente al numero Verde: 800 052 842
- via fax al numero: +353 1 631 95 99
- via posta elettronica all'indirizzo: info@lawrencelife.com

Il sito internet a disposizione dell'Investitore-contraente e dell'Assicurato per eventuali consultazioni è: www.lawrencelife.com

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED

5. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

5.1. Caratteristiche del Contratto

Il prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked qui descritto e denominato “**UNIT VALORE SMART BRAND**”, Codice prodotto **V282.10715** – Contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico con capitale espresso in quote di un fondo interno (tariffa 282) -, è destinato ad **Assicurati che, alla data di decorrenza del Contratto** (di seguito decorrenza), **abbiano età assicurativa compresa fra i 18 e i 75 anni** e prevede l’investimento del premio unico versato, al netto dei costi, in quote del Fondo, dal cui valore dipendono direttamente le prestazioni finanziarie e assicurative del Contratto.

La Società è inoltre tenuta a consegnare all’Investitore-contraente il Regolamento del Fondo che forma parte integrante del contratto.

Il Contratto intende soddisfare, nel lungo periodo, esigenze di:

- *investimento del risparmio*, prevedendo, la corresponsione di un capitale in unica soluzione ai Beneficiari designati al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato [prestazioni caso morte di cui al successivo di cui al successivo par. 16.1, Sezione B.3]
- *copertura assicurativa*, prevedendo, sempre in caso di decesso dell’Assicurato in qualunque momento esso avvenga, la corresponsione ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale in un’unica soluzione [prestazioni caso morte di cui al successivo par. 16.1, Sezione B.3)].

Si rinvia alle Sez. B.1), B.2) e B.3) della presente Parte I per le informazioni di dettaglio sul Fondo, nonché sulle modalità/condizioni e sui termini di pagamento degli anzidetti capitali e del loro ammontare.

5.2. Durata del Contratto

Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.

5.3. Versamento dei premi

Il prodotto prevede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile, di importo **pari ad almeno 5.000,00 euro**. Non è previsto il versamento di premi aggiuntivi.

B.1) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il premio unico versato, al netto delle spese di emissione e dei costi di caricamento, costituisce il capitale investito e con esso vengono acquisite quote del Fondo, secondo quanto precisato al successivo paragrafo 21.1, Sezione D).

Il valore dell’investimento finanziario in caso di decesso dell’Assicurato o di rimborso prima di tale data, in caso di riscatto totale, è determinato dal controvalore delle quote. Tale controvalore è dato dal numero di quote, che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento previsto per ciascuno dei due eventi, secondo quanto precisato ai successivi parr. 16.1, Sezione B.3) e 14.1.1, Sezione B.2).

- **Denominazione della proposta d’investimento finanziario:** VALORE SMART BRAND
- **Codice della proposta dell’investimento finanziario:** VALORESMARTBRAND1
- **Denominazione del gestore del Fondo:** alla data di redazione della presente Parte I, è conferito l’incarico di gestore del Fondo a Banca Aletti & C. S.p.A, società controllata dal Gruppo Banco Popolare, con sede legale in via Roncaglia, 12 - 20146 Milano (MI) – Italia, nazionalità italiana.
- **Finalità della proposta d’investimento finanziario:** è la rivalutazione graduale del capitale con obiettivi di crescita nel lungo termine.
- **Investimento in altre attività finanziarie:** Non è previsto l’investimento neanche parziale in altre attività finanziarie.
- **Garanzia di restituzione del capitale:** Non è presente alcuna garanzia di restituzione del capitale.

6. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO –VALORE SMART BRAND

a)	Tipologia di gestione del Fondo	Flessibile
b)	Obiettivo della gestione	Lo stile di gestione è attivo e basato sul controllo del rischio. Date le caratteristiche della tipologia gestionale adottata, il benchmark non costituisce un parametro significativo; viene invece adottato il Value at Risk (VaR) di cui al successivo par. 11. L'obiettivo del gestore è contenere il VaR entro il livello obiettivo in modo da ridurre – con un grado di confidenza molto elevato – la probabilità di perdita del Fondo interno, nell'orizzonte temporale prefissato.
c)	Valuta di denominazione	Euro.

7. ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO

In relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario in VALORE SMART BRAND, l'orizzonte temporale di investimento consigliato all'Investitore-contraente risulta pari a 20 anni.

8. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO

d)	Grado di rischio	Il grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo è alto. Il grado di rischio è un indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio dell'investimento finanziario nel Fondo; che può assumere valori in una scala crescente: <i>basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto</i> . A ciascuna classe corrispondono apposite misure di rischio di carattere quantitativo basate sulla volatilità dei rendimenti del Fondo.
----	------------------	--

9. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO

e)	Categoria	Flessibile.
f.1)	Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione	In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti, denominati in Euro, sono costituiti da quote e/o azioni di OICR armonizzati, tra cui ETF, da titoli obbligazionari, titoli azionari e da strumenti monetari, inclusi depositi bancari. In particolare, sono rappresentati principalmente da quote e/o azioni di OICR obbligazionari, obbligazionari flessibili, liquidità e da strumenti monetari; in misura significativa da titoli rappresentativi del capitale di rischio e da quote e/o azioni di OICR azionari, flessibili, bilanciati, obbligazionari misti; in misura contenuta da titoli di debito. Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale delle attività, come previsto dalla normativa irlandese. Il Fondo può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Società stessa è sottoposta ai fini di vigilanza. Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. Tali investimenti potranno essere presenti anche in misura significativa. Si segnala che la composizione iniziale del Fondo sarà costituita anche da ETF emessi da Ishares. Si rinvia alla voce "Rilevanza degli investimenti" del Glossario per l'esplicitazione della scala qualitativa.
f.2)	Aree geografiche	L'area geografica di riferimento è Europa, Nord America, Giappone, Pacifico, Paesi Emergenti.

f.3)	Categorie di emittenti	La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.
f.4)	Specifici fattori di rischio	<p><i>Investimenti in titoli emessi da società con bassa capitalizzazione</i> – Previsti</p> <p><i>Investimenti in titoli c.d. strutturati</i> – Non previsti.</p> <p><i>Duration</i> – la componente del Fondo in titoli obbligazionari ha una duration media compresa tra 0,1 e 8 anni.</p> <p><i>Rating</i> – Alla data di redazione della presente Parte I, gli investimenti in titoli di debito e OICR c.d. High Yield sono ammessi nel limite massimo del 10%. Nell'attività di valutazione del rischio di credito non vengono applicati in modo esclusivo o meccanico criteri o giudizi espressi da terze parti ma vengono effettuate valutazioni più ampie, sia di tipo qualitativo sia quantitativo.</p> <p><i>Paesi Emergenti</i> – Alla data di redazione della presente Parte I, è previsto l'investimento in strumenti finanziari e quote e/o azioni di OICR di emittenti dei Paesi Emergenti con un limite massimo del 25%.</p> <p><i>Diversificazione dell'investimento</i> – Sono previsti investimenti in quote e/o azioni di OICR di uno stesso emittente sino al 100% del totale delle attività assegnate al Fondo.</p> <p><i>Rischio di cambio</i> – Fermi i rischi generali connessi all'investimento stesso segnalati al precedente paragrafo 2, l'utilizzo di ETF, seppur denominati in Euro, potrebbe prevedere l'investimento in sottostanti denominati in valute diverse dall'Euro e l'eventuale distribuzione di proventi in valute diverse dall'Euro, con conseguente esposizione al rischio di cambio di queste valute.</p>
f.5)	Operazioni in strumenti derivati	Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
g)	Tecnica di gestione	<p>Lo stile di gestione del Fondo è attivo e basato sul controllo del rischio. L'obiettivo della gestione è contenere il VaR entro il livello obiettivo in modo da ridurre - con un grado di confidenza molto elevato - la probabilità di perdita del Fondo interno, nell'orizzonte temporale di un mese. Il livello di VaR obiettivo – fissato per questo Fondo interno a 10% - costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dal gestore, ma non rappresenta la perdita massima che il Fondo interno può subire in seguito all'attività di gestione.</p> <p>Il Fondo è di tipo flessibile ed in coerenza con il profilo di rischio investe selezionando strumenti finanziari rappresentativi delle migliori opportunità di investimento globali individuate dal gestore, ruotando ciclicamente i settori ed i mercati geografici di appartenenza degli asset investiti. La selezione degli investimenti sarà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo, bilanciando le diverse asset class con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio.</p>
h)	Tecniche di gestione dei rischi	<p>Il Fondo utilizza tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione alla politica d'investimento prefissata.</p> <p>Ai fini dell'indicazione del rischio della gestione il Value at Risk (VaR) del portafoglio viene calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%.</p> <p>Si rinvia per maggiori informazioni alla Parte III, Sezione B, del presente Prospetto d'offerta.</p>
i)	Destinazione dei proventi	Accumulazione

10. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

La Società non offre alcuna garanzia di rimborso del capitale investito o di rendimento minimo in caso di decesso e di riscatto totale e durante la vigenza del Contratto.

L'Investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo; pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso (per riscatto totale o per decesso dell'Assicurato), un ammontare inferiore al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

11. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Non costituendo il benchmark un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, in suo luogo, al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo, viene indicato il parametro Value at Risk (VaR) ritenuto accettabile entro il livello obiettivo fissato massimo del 10% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Per VaR mensile con intervallo di confidenza al 99% si intende che, nel 99% dei casi, la perdita mensile non sarà superiore al valore sopra indicato. **Si precisa altresì che tale misura di rischio non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.**

12. RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI COSTI

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario nella proposta **VALORE SMART BRAND** riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

I dati riportati sono stati calcolati ipotizzando un premio, versato in unica soluzione, pari a 5.000,00 euro (premio minimo contrattualmente previsto).

VALORE SMART BRAND		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua): 20 anni
VOCI DI COSTO			
A	Costi di Caricamento	2,50%	0,125%
B	Spese di Gestione (*)		1,65%
C	Costi delle Garanzie e/o immunizzazione	0,00%	0,00%
D	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
E	Altri costi successivi al versamento		0,00%
F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	0,00%	0,00%
G	Costi delle Coperture Assicurative		0,05%
H	Spese di emissione (*)	0,50%	0,025%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	Premio versato	100,00%	
L=I-(G+H)	Capitale Nominale	99,50%	
M=L-(A+C+D-F)	Capitale Investito	97,00%	

(*) Il valore riportato rappresenta l'incidenza percentuale sul premio versato minimo delle spese di emissione, pari a 25,00 euro. Tale incidenza decresce al crescere dell'importo del premio effettivamente corrisposto.

Si precisa che nel calcolo dei dati non si è tenuto conto dei costi degli OICR sottostanti il Fondo e degli ulteriori costi non quantificabili a priori.

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

13. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)

Il contratto è a vita intera e poiché la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato, non è previsto il rimborso del capitale a scadenza (caso vita), ma al verificarsi del decesso dell'Assicurato (caso morte). Si rinvia pertanto al par. 16.1, Sezione B.3).

14. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO)

Nel corso della durata contrattuale, **purché l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente ha diritto, su richiesta scritta e debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo, di richiedere il riscatto totale o parziale del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto medesimo.

14.1. Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del Contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al Contratto.

Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote che risultano assegnate al Contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota è indicata al successivo par. 18.1.4. Sezione C).

14.2. Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del Contratto e consiste nel disinvestimento di un numero di quote assegnate al Contratto con conseguente calcolo del numero di quote residue.

Il valore di ciascun riscatto parziale si ottiene sottraendo all'ammontare di capitale che si intende riscattare - indicato dall'Investitore-contraente nella richiesta - l'aliquota di detto capitale, variabile in funzione dell'anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, indicata al successivo par.18.1.4 Sezione C)

A fronte dell'eventuale richiesta di riscatto parziale, la Società:

- determina il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra l'importo di capitale che si intende riscattare, - indicato dall'Investitore-contraente nella richiesta del riscatto parziale - ed il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto;
- determina il numero di quote residue assegnate al Contratto, dato dalla differenza tra il numero di quote assegnate al Contratto immediatamente prima del riscatto parziale ed il numero di quote da disinvestire per la medesima operazione.

Il riscatto parziale viene concesso a condizione che l'ammontare dell'importo che si intende riscattare sia almeno pari a 1.000,00 euro e che il controvalore delle quote residue che risultano assegnate al Contratto non risulti inferiore a 2.500,00 euro. Detto controvalore è dato dall'importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote residue per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto (c.d. riscatto totale) nei primi anni di durata contrattuale, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

Inoltre, poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte dell'Assicurato, di cui alla lettera b) del successivo par. 16.1, Sezione B.3), nel corso della durata del Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario, per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario, indicati al precedente par. 2, Sezione A), vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

Per le informazioni circa le modalità di riscatto, si rinvia alla successiva Sezione D, par 22

15. OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contratto non prevede opzioni di conversione del capitale maturato in rendita né altre opzioni contrattuali esercitabili sulle anzidette somme rimborsabili.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

16. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Con riferimento alle coperture assicurative dei rischi demografici, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, VALORE SMART BRAND prevede la liquidazione della prestazione assicurativa caso morte – di cui al precedente par. 5.1, Sezione B) – che viene di seguito dettagliata.

16.1 Copertura assicurativa caso morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) il controvalore delle quote, , che risultano assegnate al contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso corredata dal certificato di morte dell'Assicurato;
- b) la Maggiorazione per il caso di morte, il cui ammontare è ottenuto applicando all'anzidetto controvalore delle quote la percentuale, indicata nella tabella che segue, che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione
18 – 45	10,00%
46 – 55	5,00%
56 – 65	1,50%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

L'errata dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, della Maggiorazione per il caso di morte di cui alla precedente lettera b).

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista dall'ALLEGATO A richiamato all'articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni Contrattuali – per il tramite del competente Soggetto distributore, o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

Poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte, non garantisce alcun importo per le suddette coperture assicurative, il capitale da corrispondere in caso di decesso potrebbe risultare inferiore al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

16.1.1. Rischi esclusi e limitazioni di copertura

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **per il decesso cagionato direttamente o indirettamente da:**

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

la Maggiorazione per il caso morte di cui alla lettera b) del precedente punto 16.1 non sarà corrisposta.

16.2. Altre coperture assicurative

Il Contratto non prevede coperture assicurative per altri eventi assicurati/rischi demografici.

I pagamenti della Società in esecuzione del Contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del Contratto).

Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato/cointestato agli aventi diritto medesimi.

Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Come precisato dalle Condizioni Contrattuali, la Società mette a disposizione la somma corrispondente entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi ALLEGATO A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali)**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine – ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento – sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti della Società e le operazioni di disinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita.

17. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Il Contratto non prevede opzioni contrattuali al verificarsi dell'evento assicurato di cui al precedente par. 16 della presente Sez. B.3).

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

18.1 Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

18.1.1. Spese di emissione

La Società, per far fronte alle spese effettivamente sostenute per l'emissione del Contratto, preleva dal premio unico versato 25,00 euro in misura fissa.

18.1.2. Costi di caricamento

La Società preleva dal premio unico versato un importo pari al 2,50% del medesimo premio al netto della spesa di emissione.

18.1.3. Costo delle coperture assicurative previste dal Contratto

Il contratto non prevede costi delle coperture assicurative posti direttamente a carico dell'Investitore-contraente. Tali costi sono applicati mediante prelievo di una parte delle commissioni di gestione. Per il dettaglio si rinvia al par. 18.2 lettera a).

18.1.4. Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto totale o parziale)

Il Contratto prevede un costo di riscatto totale o parziale in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto. Il prelievo di detto costo avviene secondo quanto dettagliatamente precisato al precedente par. 14..1, Sezione B.2), mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tabella sotto riportata:

<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>
2°	0,70%
3°	0,35%
Oltre il 3°	0,00%

Tabella B

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

18.2 Costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente

a) Commissione di gestione

La commissione di gestione del Fondo è calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo stesso ad ogni data di valorizzazione e prelevata con valuta il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, del trimestre solare successivo. Tale commissione è fissata nella seguente misura annua: 1,70%

La suddetta commissione è ridotta allo 0,63% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti), sulla componente del valore complessivo netto del Fondo rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Società (OICR collegati).

La Società preleva dalla commissione di gestione il costo per finanziare l'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui al par. 16.1, lettera b). Tale costo, pari allo 0,05%, è destinato a far fronte ai rischi demografici caratterizzanti la garanzia caso morte.

b) Commissione di performance

Il Fondo non prevede commissione di performance.

La Società potrà rivedere le commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) a condizione che l'Attuario incaricato consideri ciò necessario per preservare l'equilibrio della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale della Società nell'interesse della generalità degli Investitori-contraenti.

In tal caso, la Società, dandone comunicazione agli Investitori-contraenti, concede agli stessi il diritto di recedere dal Contratto, senza applicazione di alcuna penalità, mediante raccomandata A.R. da inviare alla Società medesima almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica.

c) Altri costi previsti dal Regolamento del Fondo

Sono a carico del Fondo gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo medesimo.

Gli OICR in cui investe il Fondo non saranno gravati da commissioni di ingresso e di uscita ma da commissioni di gestione e di overperformance. Di seguito viene riportata la misura massima delle commissioni di gestione e overperformance.

➤ Oneri di gestione degli OICR in cui investe il Fondo

Tipologia OICR	Misura massima delle commissioni annue in percentuale del patrimonio gestito
Obbligazionari	3,00%
Bilanciati	3,00%
Azionari	3,00%
Flessibili/total return	3,00%

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione all' Investitore- contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

➤ Commissioni di overperformance

Sugli OICR in cui investe il Fondo può essere presente una commissione nella misura massima pari al 30% della differenza, se positiva, tra la variazione percentuale della quota dell'OICR stesso e il relativo obiettivo di rendimento/benchmark.

- *Commissioni di sottoscrizione (o rimborso)*
Non previste

18.3 Altri costi

Non sono previsti altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'Investitore-contraente e del Fondo.

19. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Non sono previste agevolazioni finanziarie a favore dell'Investitore-contraente.

20. REGIME FISCALE

(sulla base della legislazione italiana in vigore alla data di inizio validità della presente Parte I)

20.1 Tassazione delle somme corrisposte a Soggetti fiscalmente residenti in Italia

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF. Per le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato il rendimento finanziario è soggetto ad imposta sostitutiva.

20.2 Imposte indirette

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari

Si rinvia alla Parte III, Sezione D), par. 10 del Prospetto d'offerta, per un dettaglio informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

21. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

21.1 Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione del Contratto si effettua presso uno dei Soggetti distributori; per la stipulazione è necessario sottoscrivere l'apposito Modulo di Contratto (di seguito Scheda Contrattuale), il cui fac-simile è allegato al Prospetto d'offerta, compilato in ogni sua parte.

L'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,**
- **oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**
- **con addebito su un conto intestato/ cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.**

Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

È comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della decorrenza, a condizione che a tale data il Contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto.

A fronte del premio corrisposto, la Società:

- determina il capitale investito sottraendo dal premio versato le spese ed i costi di cui al precedente par. 18.1.1 e par 18.1.2 , Sezione C);
- assegna al Contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale investito ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C), par. 6, del Prospetto d'offerta.

Entro 10 giorni lavorativi, in base al calendario italiano, dal giorno di riferimento delle quote assegnate, la Società si impegna ad inviare una lettera di conferma; per il relativo contenuto si rinvia alla Parte III del Prospetto d'offerta.

21.2 Modalità di revoca della proposta

Il prodotto non prevede l'adozione della proposta in quanto il Contratto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

21.3 Diritto di recesso dal Contratto

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del Contratto, la somma di cui al precedente par. 17.1.1., Sezione C). Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al Contratto ai sensi del precedente par. 21.1. Tale decremento/incremento si ottiene moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di recesso e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio .

22. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO

La richiesta di riscatto totale o di riscatto parziale, di cui al precedente par. 14.2, Sez. B.2), deve effettuarsi per iscritto inoltrando alla Società, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda), l'apposito Modulo per la richiesta di pagamento, incluso nella documentazione da consegnare all'Investitore-contraente medesimo ed anche disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società. Detto Modulo deve pervenire alla Società debitamente compilato e firmato dall'Investitore-contraente nonché corredato di tutta la documentazione che, unitamente al Modulo medesimo, è prevista dall'Allegato A richiamato all'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali.

Per le informazioni relative all'operazione di riscatto, l'Investitore-contraente potrà rivolgersi a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti:

- scrivendo a: The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).
- telefonicamente al numero Verde: 800 052 842
- via fax al numero +353 1 631 95 99
- via posta elettronica all'indirizzo: info@lawrencelife.com

Per il dettaglio sulle modalità di richiesta del rimborso e sulla documentazione da allegare si rinvia agli articoli "Riscatto" e "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione C), par. 7 del Prospetto d'offerta.

Unitamente all'atto di quietanza relativo alla liquidazione del valore di riscatto totale, viene consegnata la lettera di conferma del riscatto; per il relativo contenuto si rinvia alla Parte III , Sezione C), par. 7 del Prospetto d'offerta.

23. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI/OICR/LINEE (C.D. SWITCH)

Il contratto non prevede operazioni di passaggio tra Fondi interni/OICR/Linee (c.d. Switch)

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

24. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al Contratto si applica la legge italiana.

25. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

26. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il rispettivo numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (*giorno di riferimento*).

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico del Fondo, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ed è disponibile sul sito Internet della Società www.lawrencelife.com.

In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraintenti.

La Società invia per iscritto all'Investitore-contraintente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- dettaglio del premio versato, di quello investito, del numero e del controvalore delle quote assegnate al Contratto alla fine dell'anno di riferimento;
- dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell'anno di riferimento; (riscatti parziali)

Unitamente all'estratto conto annuale è inviato l'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II del presente Prospetto d'offerta, relativi al Fondo cui sono direttamente collegate le prestazioni del Contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraintente le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto.

La Società si impegna a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-contraintente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote complessivamente detenute superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

In caso di trasformazione del Contratto, la Società è tenuta a fornire all'Investitore-contraente i necessari elementi di valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo Contratto con quelle del Contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla trasformazione, la Società consegna all'Investitore-contraente un documento informativo, redatto secondo la normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che mette a confronto le caratteristiche del Contratto offerto con quelle del Contratto originario, nonché il Prospetto d'offerta (o il Fascicolo informativo in caso di prodotti di ramo I) del nuovo Contratto, conservando prova dell'avvenuta consegna.

La Società, attraverso il sito Internet www.lawrencelife.com, mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione, nonché il Regolamento del Fondo cui sono direttamente collegate le prestazioni del Contratto.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'impresa di assicurazione The Lawrence Life Assurance Company Limited si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

The Lawrence Life Assurance Company Ltd.

Il Rappresentante legale
Tiziano Motteran



PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 23/07/2015

Data di validità della Parte II: dal 27/07/2015

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO

Fondo	VALORE SMART BRAND
Categoria ANIA	Flessibile
Valuta di denominazione	Euro
Grado di rischio	alto
Benchmark	Non costituisce un parametro significativo per lo stile gestionale adottato
Misura di rischio	Livello massimo di VaR mensile pari a 10%

Poiché il Fondo Interno è di nuova costituzione, i dati storici di rischio/rendimento non sono disponibili.

a) Inizio operatività del Fondo	10/08/2015
Durata del Fondo	indeterminata
b) Patrimonio netto (milioni di euro)	ND
c) Gestore	Alla data di redazione della presente Parte II: Banca Aletti & C. S.p.A
d) Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo, di cui al par. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto d'offerta, della quota parte percepita in media dai collocatori.	

Tipo costo	Misura costo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori (*)								
Spese di emissione	25,00 euro	0,00%								
Costi di caricamento	2, 50%	100,00%								
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale, riscatto parziale)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno (**)</th> <th>Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2°</td> <td>0,70%</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>Oltre il 3°</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Anno (**)	Aliquota	2°	0,70%	3°	0,35%	Oltre il 3°	0,00%	0,00%
	Anno (**)	Aliquota								
	2°	0,70%								
	3°	0,35%								
Oltre il 3°	0,00%									
(**) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale										
Costi di gestione dell'investimento finanziario	1,70%	Primo anno di durata contrattuale: 36,47%								
		Dal secondo anno di durata contrattuale: 62,94%								

(*) Dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL FONDO INTERNO

Il TER è un indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo interno medesimo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso.

Poiché l'attività di gestione del Fondo interno ha inizio il 10/08/2015, alla data di inizio validità della presente Parte II, i dati storici relativi al **TER** non sono disponibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Poiché l'attività di gestione del Fondo interno ha inizio il 10/08/2015, alla data di inizio validità della presente Parte II, i dati storici relativi al "Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del medesimo gruppo di appartenenza della Società" non sono disponibili.

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente, è volta ad illustrare ulteriori informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: /07/2015

Data di validità della Parte III: dal 27/07/2015

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

The Lawrence Life Assurance Company Limited è una società regolarmente costituita ed operante sulla base della legge irlandese (registrazione n. 295034), con Sede Legale e Direzione Generale in: The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda).

È una società del Gruppo Assicurativo UNIPOL (iscritto nell'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046) ed è iscritta al n. II.00834 dell'elenco II in appendice all'Albo delle imprese di assicurazione; è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I e III con provvedimento del 24/09/1999 ed è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

La Società esercita l'attività assicurativa in vari paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, dove opera in regime di libertà di prestazione di servizi. Nello svolgimento di tale attività, osserva le norme vigenti in Irlanda in materia di investimenti a copertura delle riserve tecniche nonché le vigenti regolamentazioni italiane in tema di trasparenza ed informativa precontrattuale e contrattuale.

Il capitale sociale sottoscritto della Società, pari a 803.000,00 euro, è interamente versato e detenuto al 100% da Popolare Vita S.p.A., il cui capitale sociale, sottoscritto e versato, è così ripartito:

- 24% + 1 azione: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Assicurativo Unipol);
- 26%: SAI HOLDING ITALIA S.p.A. (Gruppo assicurativo UNIPOL);
- 24%: HOLDING DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE BANCO POPOLARE S.p.A. (Gruppo BANCO POPOLARE);
- 26%: BANCO POPOLARE Società Cooperativa (Gruppo BANCO POPOLARE).

Il Gruppo Unipol opera nei mercati assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo Unipol utilizza una molteplicità di canali distributivi, da quelli tradizionali (agenti, promotori finanziari, broker, sportelli bancari) a quelli di più recente affermazione (telefono e Internet).

Le informazioni relative alle attività esercitate dalla Società, al Gruppo di appartenenza, agli organi amministrativi e ai loro componenti, alle persone che esercitano funzioni direttive, nonché agli altri prodotti offerti dalla Società, sono disponibili sul sito Internet www.lawrencelife.com

2. IL FONDO INTERNO

Denominazione Fondo interno	Inizio operatività
VALORE SMART BRAND	10/08/2015

L'andamento del Fondo interno non è direttamente confrontabile con l'andamento di un benchmark in quanto tale parametro non risulta rappresentativo dello stile gestionale adottato; viene invece adottato il Value at Risk (VaR).

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I Soggetti distributori del prodotto sono:

- **Banco Popolare Società Cooperativa** - Piazza Nogara 2, 37121 Verona (VR) – Italia;
- **Banca Aletti & C. S.p.A.** – Via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia.

4. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto del Fondo, la Società si avvale, alla data di redazione della presente Parte III, del seguente operatore del mercato nazionale ed internazionale, che offre garanzie di elevata specializzazione sui singoli mercati di riferimento:

Banca Aletti & C. S.p.A. con sede legale in via Roncaglia, 12 - 20146 - Milano (MI) - Italia.

5. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Alla data di inizio della validità della presente Parte III la revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers (chartered accountants and registered auditors), One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (Irlanda).

L'incarico è stato conferito durante il Consiglio di Amministrazione (Board of Directors) tenuto in data 29/04/2014. L'incarico è stato conferito fino all'approvazione del bilancio 2014 e per ogni anno successivo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Ai fini dell'indicazione del rischio della gestione il Value at Risk (VaR) del portafoglio viene calcolato secondo il modello della simulazione storica, su un periodo di riferimento di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Con modello di simulazione storica per il calcolo del Value at Risk di portafoglio si intende l'utilizzo degli scenari storici dei fattori di rischio (serie storiche) dal cui valore dipende il valore del portafoglio. In sintesi il modello prevede la determinazione della distribuzione dei rendimenti del portafoglio calcolati mediante la valutazione teorica delle singole posizioni a partire da tutti gli scenari storici dei fattori di rischio. A tale proposito vengono utilizzate serie storiche degli stessi aventi profondità di 500 dati giornalieri.

Ogni posizione in portafoglio viene valutata mediante una funzione di pricing tipica della tipologia di strumento finanziario. L'algoritmo di pricing esprime il valore attuale della posizione in funzione:

- dei fattori di rischio direttamente osservabili sul mercato o da essi ricavati mediante modelli di trasformazione;
- delle caratteristiche dello strumento, ossia degli attributi anagrafici caratterizzanti lo strumento finanziario.

A partire dal valore delle singole posizioni, viene calcolata la distribuzione di probabilità dei valori di portafoglio e quindi il VaR (massima perdita con intervallo di confidenza del 99% nell'orizzonte temporale indicato). Si precisa ad ogni modo che il VaR, come misura di rischio, non consente di anticipare il verificarsi di scenari estremi dei mercati finanziari e la perdita di portafoglio potrebbe, in alcune circostanze, risultare superiore alla misura indicata.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

6. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del Contratto si effettua presso uno dei Soggetti incaricati della distribuzione di cui al precedente par. 3, Sezione A) Per stipulare il Contratto è necessario sottoscrivere l'apposito Modulo di Contratto (di seguito Scheda Contrattuale), il cui fac-simile è allegato al Prospetto d'offerta, compilato in ogni sua parte.

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore- contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data il Contratto medesimo sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla predetta data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del Contratto.

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla Scheda Contrattuale, non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.

L'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/ cointestato all'Investitore-contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

È comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

A fronte del premio corrisposto la Società:

- determina il capitale investito sottraendo dal premio versato le spese ed i costi di cui al par. 18.1.1, e al par.18.1.2 Sezione C), Parte I del Prospetto d'offerta;
- assegna al Contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale investito ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.

Successivamente all'emissione del contratto, la Società si impegna a comunicare all'Investitore-contraente, mediante apposita lettera di conferma inviata entro il termine di dieci giorni lavorativi, in base al calendario italiano, dal giorno di riferimento delle quote:

- l'ammontare del premio versato e del relativo capitale investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle quote assegnate ed il loro valore unitario;
- il giorno di riferimento;
- la data di versamento del premio.

7. RISCATTO

7.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del Contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle quote assegnate al Contratto.

Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di quote che risultano assegnate al Contratto, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, è indicata nella tabella che segue.

<i>Anno (*)</i>	<i>Aliquota</i>
2°	0,70%
3°	0,35%
Oltre il 3°	0,00%

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

7.2 Riscatto parziale

Il riscatto parziale non determina la risoluzione del Contratto e consiste nel disinvestimento di un numero di quote assegnate al Contratto con conseguente calcolo del numero di quote residue.

Il valore di ciascun riscatto parziale si ottiene sottraendo all'ammontare di capitale che si intende riscattare - indicato dall'Investitore-contraente nella richiesta - l'aliquota di detto capitale, variabile in funzione dell'anno in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, indicata nella Tabella del precedente par. 7..1

A fronte dell'eventuale richiesta di riscatto parziale, la Società:

- determina il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra l'importo di capitale che si intende riscattare - indicato dall'Investitore-contraente nella richiesta di riscatto parziale - ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto;
- determina il numero di quote residue assegnate al Contratto, dato dalla differenza tra il numero di quote assegnate al Contratto immediatamente prima del riscatto parziale ed il numero di quote da disinvestire per la medesima operazione.

Il riscatto parziale viene concesso a condizione che l'ammontare dell'importo che si intende riscattare sia almeno pari a 1.000,00 euro e che il controvalore delle quote residue che risultano assegnate al Contratto non risulti inferiore a 2.500,00 euro. Detto controvalore è dato dall'importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote residue per il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto (c.d. riscatto totale) nei primi anni di durata contrattuale, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito, pur considerando l'importo degli eventuali riscatti parziali percepiti.

Inoltre, poiché la Società, fatta eccezione per l'importo relativo alla Maggiorazione per il caso di morte dell'Assicurato, di cui alla lettera b) del par. 16.1, Sezione B.3), Parte I del Prospetto d'offerta nel corso della durata del Contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo dell'investimento finanziario, per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario, indicati nel par. 2, Sezione A), Parte I del Prospetto d'offerta vi è la possibilità che l'Investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito, pur considerando degli eventuali riscatti parziali percepiti.

La richiesta di riscatto totale o parziale deve effettuarsi per iscritto inoltrando alla Società, per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a The Lawrence Life Assurance Company Ltd., Servizio Clienti, The Watermarque, Ringsend Road, Dublin 4, Ireland (Irlanda), l'apposito Modulo per la richiesta di pagamento, incluso nella documentazione da consegnare all'Investitore-contraente medesimo ed anche disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.lawrencelife.com o richiedibile direttamente alla Società. Detto Modulo deve pervenire alla Società debitamente compilato e firmato dall'Investitore-contraente nonché corredato di tutta la documentazione che, unitamente al Modulo medesimo, è prevista dall'ALLEGATO A richiamato all'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Come precisato dalle Condizioni Contrattuali, la Società mette a disposizione la somma corrispondente entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi ALLEGATO A richiamato dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni Contrattuali)**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti della Società e le operazioni di disinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita.

Unitamente all'atto di quietanza relativo alla liquidazione del valore di riscatto totale è prevista la consegna della lettera di conferma del riscatto nella quale sono riportati:

- indicazione del Soggetto distributore (intermediario e relativa filiale);
- i riferimenti al numero di polizza e dati dell'Investitore-contraente;
- data della quietanza relativa al riscatto;
- lo strumento di pagamento prescelto (es. bonifico bancario e relative coordinate del conto corrente da accreditare);
- valore unitario delle quote disinvestite;
- giorno di riferimento;
- il valore di riscatto liquidabile (al netto dell'imposizione fiscale).

8. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI (C.D. *SWITCH*)

Il Contratto non prevede operazioni di passaggio tra Fondi interni/OICR/Linee (c.d. Switch)

D) REGIME FISCALE

9. REGIME FISCALE

Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto fermo restando che le stesse non intendono essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del contratto. Si consiglia pertanto all'Investitore-contraente di consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio del contratto.

9.1 Il regime fiscale e le norme a favore dell'Investitore-contraente

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

9.1.1 Trattamento fiscale dei premi corrisposti da soggetti fiscalmente residenti in Italia

Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non dà diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

9.1.2 Tassazione delle somme corrisposte a soggetti fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73).

Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

9.1.3 Obblighi di dichiarazione

Ricorrendone i presupposti, l'Investitore-contraente ed il Beneficiario Caso Vita sono soggetti all'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi:

- a) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato la polizza assicurativa (ad esempio, pagamenti di premi, riscatti);
- b) il montante dei premi complessivamente versati con riferimento alla polizza assicurativa, sempreché il Contratto non sia stato concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia stato conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.

9.1.4 Imposta di bollo

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72. L'imposta è rapportata al periodo rendicontato ed è applicata in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dall'Investitore-Contraente con la Società.

9.2 Le norme a favore dell'Investitore-contraente

9.2.1 Foro competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto.

9.2.2 Trattamento dei dati personali

I dati personali dell'Investitore-contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa irlandese sulla protezione dei dati personali.

L'Investitore-contraente, nel compilare la Scheda Contrattuale, fornisce alla Società informazioni che potrebbero essere classificate come dati personali ai sensi della normativa irlandese sulla protezione dei dati personali.

Tali dati saranno utilizzati ai seguenti fini: identificazione della clientela, amministrazione, analisi statistiche e ricerche di mercato, marketing diretto (solo previo consenso dell'Investitore-contraente) e finalità previste dalla normativa applicabile.

I dati personali di cui sopra, nel limite degli scopi suddetti, potranno essere trasmessi dalla Società a terzi, compresi organismi di regolamentazione, autorità fiscali (come previsto dalla Direttiva Risparmio dell'Unione Europea), delegati, consulenti, fornitori di servizi della Società ed agenti di questi ultimi o della Società debitamente autorizzati nonché le relative società collegate o affiliate, ovunque ubicate (anche al di fuori dello SEE).

Con la sottoscrizione della Scheda Contrattuale, l'Investitore-contraente consente il trasferimento, la detenzione, l'uso, la divulgazione e l'elaborazione dei propri dati personali da parte della Società, per uno o più degli scopi indicati nella Scheda Contrattuale. L'Investitore-contraente, previo pagamento, ha diritto ad ottenere una copia dei propri dati personali conservati presso la Società ed il diritto di rettificarne eventuali inesattezze.

9.2.3 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.